

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Parte ricorrente afferma che: nel mese di marzo 2012 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata; in riscontro al reclamo, l'intermediario si è dichiarato disponibile a corrispondere unicamente la somma di € 1.183,83, contro € 4.864,46 richiesti: l'offerta è stata accettata a titolo di acconto, ma è stata disattesa.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 4.864,46, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dal reclamo al saldo e oltre spese di assistenza tecnica pari ad € 320,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: in data 13/03/2012 parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto, estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 30/04/2016: in tale sede, sono stati restituiti € 1.398,60 per ratei non maturati; in riscontro al reclamo, ha offerto la corresponsione di € 1.183,83; nel merito le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento (viene allegata alle controdeduzioni la fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il



dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono); le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito; le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato; le spese di istruttoria non sono rimborsabili perché si riferiscono a un'attività di pre-analisi, dunque prodromica alla stipula del finanziamento; con riguardo al premio per il rischio vita, già a seguito del reclamo ha trasmesso la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa, che ha corrisposto a parte ricorrente, in data 29/08/2017, la somma di € 268,63; quanto alla polizza per il rischio impiego, essa è stata sottoscritta direttamente dalla banca, che ha sostenuto il costo relativo al premio; le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non risulta necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato, ovvero in via subordinata limitare il rimborso alla somma di € 1.183,83, già offerta in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 3.437,60, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 28.464,35	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	295,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/05/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				450,00	Upfront	38,30%	172,34		172,34
B) Commissioni di attivazione				1.239,00	Recurring	60,00%	743,40		743,40
C) Commissioni di gestione				3.370,71	Recurring	60,00%	2.022,43	1.398,60	623,83
E) Premi assicurativi				447,72	Recurring	60,00%	268,63	268,63	0,00
G) Oneri intermediazione				4.956,00	Upfront	38,30%	1.898,03		1.898,03
								TOTALE:	3.437,60

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta, in quanto il ricorrente non ha considerato il rimborso del premio assicurativo e ha formulato la richiesta secondo il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front* ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.* (Decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

Il collegio, infine, non accoglie la richiesta di rimborso delle spese legali in quanto domanda non formulata in sede di reclamo e comunque rilevando la natura seriale del ricorso e la circostanza che l'assistenza legale non risulta necessaria nel procedimento dinanzi all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.437,60, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA